N. **3467-859-1209**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 6 luglio 1998

(Relatore: **PARRELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 3467

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 marzo 1997 (v. stampato Senato n. 1246)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

—

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 marzo 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 859, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, MARINO, NERI, SIMEONE, FRAGALÀ

Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione

Presentata il 15 maggio 1996

n. 1209, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOLENA, BONITO, SARACENI, SERAFINI, ALTEA, CESETTI, SINISCALCHI, CARBONI, OLIVIERI, LUCIDI, SCHIETROMA, PARRELLI

Norme per la designazione di componenti laici all'ufficio di consigliere di Cassazione

Presentata il 24 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato approvato dal Senato il 20 marzo 1997.

Come è noto, l'articolo 106, terzo comma della Costituzione prevede che « Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ».

La II Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il testo come formulato dall'altro ramo del Parlamento sopprimendo i commi 3 e 4 dell'articolo 2. Su tale testo la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) ha espresso parere favorevole senza osservazioni di sorta. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) ha rimesso a quella di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 5, nel senso di precisare che l'applicazione della normativa non debba comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato privi di adeguata giustificazione.

La I Commissione, pur esprimendosi in senso favorevole nel parere conclusivo, ha indicato due condizioni e due osservazioni.

La soppressione dei commi 3 e 4 dell'artico 2 da parte della II Commissione trova motivo di convincimento in diverse considerazioni: entrambi i commi tendono apparentemente a specificare i requisiti proposti dall'articolo 106 della Carta costituzionale ma, in realtà, sinergicamente comportano come conseguenza l'istituzione di una specie di corsia preferenziale, ovvero di privilegio, per i professori universitari e per coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni. In secondo luogo il comma 2, se avulso dall'effetto sinergico sopra indicato, costituisce un superfluo e in certa misura inadeguato irrigidimento dei criteri valutativi espressi dall'articolo 106 della Costituzione. Questa norma, nella sua limpida e sufficiente indicazione, demanda al Consiglio superiore della magistratura il potere di designare i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio e iscritti agli albi speciali per le magistrature superiori, quando agli stessi siano riconosciuti meriti insigni.

Voler specificare quali siano detti meriti insigni con i particolari meriti scientifici o la ricchezza della esperienza professionale purché idonei ad apportare un contributo di elevata qualificazione professionale, o non dice nulla di più del dettato costituzionale e, allora, è superfluo; ovvero dice troppo se diretto, come espressamente si dispone nel periodo successivo, ai fini valutativi dei parametri che si indicano e si collegano con il successivo comma 3.

Il comma 3, in effetti, istituisce – non è chiaro se paritariamente o con ordine di priorità secondo l'elencazione fattane ovvero in loro sommatoria bilanciata e con il prevalere di una sorta di anzianità di servizio, che sembra ispirarsi alla non laudata legge Breganze sull'accesso dei magistrati in Cassazione – alcuni elementi di specifica rilevanza di cui alle lettere *a)* e *b)* sono nettamente ed esclusivisticamente a favore dei professori universitari per i quali sia l'esercizio dell'attività forense sia l'insegnamento decennale costituiscono da soli o, a maggior ragione, congiuntamente un titolo di precedenza rispetto agli avvocati, per così dire, semplici o di mera estrazione professionale intesa quest'ultima come un evidente *minus* rispetto all'insegnamento.

E questo, introduce un elemento discriminatorio, stavamo per dire quasi ingiurioso nei confronti della stessa funzione

dell'avvocatura e suscita forti e fondati dubbi di costituzionalità proprio sotto il profilo dell'articolo 106 che si vuole inverare e che, correttamente, non pone distinzione alcuna tra i professori universitari e gli avvocati, ma paritariamente per entrambi indica la condizione di meriti insigni. Quanto al privilegio di cui alla lettera *c)* sembra sufficiente ricordare che non sempre il mero esercizio di funzioni giudiziarie è indice di preclare virtù tali da conferire insigni meriti o da concorrere alla loro fondazione.

In conclusione, la dizione costituzionale dei meriti insigni, che si potranno ascrivere ai designandi, sembra un criterio sufficiente a far esercitare prima il potere di designazione con l'ovvia e oculata prudenza da parte del Consiglio superiore della magistratura e, poi, dal Presidente della Repubblica che vi provvede e che presiede anche il Consiglio Superiore. Non vi è dubbio che, nel modulo previsto, non vi sono pericoli di avventurismo o di superficialità pur esercitandosi il potere di designazione nell'ambito della necessaria e necessitata discrezionalità, che è condizionato sempre dai requisiti della indeclinabile e rigorosa qualificazione tecnico-professionale che è insita nel principio di meriti insigni, posti a presidio della nomina. Del resto, l'unico precedente di pregressa applicazione dell'analogo istituto in epoca pre-costituzionale è quello di Lodovico Mortara che apportò lustro e sapienza alla magistratura di legittimità. È ferma convinzione che quando accadrà, se accadrà, concretamente lustro e sapienza giuridica saranno i soli titoli di ingresso opportunamente e prudentemente valutati dal Consiglio Superiore e dal Presidente della Repubblica.

Mentre il parere della XI Commissione è semplicemente favorevole, que1lo della V Commissione tende a salvaguardare gli oneri di bilancio dello Stato, ma a tanto o provvederà la legge al momento della attuazione ovvero, più esattamente, non vi saranno oneri aggiuntivi se, come si ritiene, i magistrati di Cassazione chiamati per meriti insigni debbano far parte del ruolo ordinario.

Il parere pur favorevole della I Commissione, come detto, pone due condizioni e due osservazioni. Si chiede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, articolo 1 e la modifica dell'articolo 3, comma 1 nel senso di prevedere un ruolo aggiuntivo per i magistrati insigniti.

Nella parte, di cui si chiede la soppressione, è indicata la riserva a favore dei designandi del quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura e ciò nell'ambito del limite del decimo, determinato nell'altra parte che precede tale comma 1 e con la specificazione che dei posti riservati non si debba tener conto ai fini dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989 n. 32.

Complessivamente l'articolo 1 comma 1 dispone: che i chiamati per meriti insigni non possono superare il decimo dell'organico complessivo della Corte; che annualmente sia riservato alle dette chiamate un quarto dei posti messi a concorso; che di tali posti non si debba tener conto per determinare i posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura ex articolo 1 comma 3 della legge numero 32 del 1989, che indica i criteri numerici in riferimento all'organico per i concorsi medesimi.

L'articolo 3, comma 1 stabilisce che il magistrato nominato per i meriti insigni prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per il conferimento delle funzioni con l'aggiunta che i magistrati insigniti si collocano con l'ordine di anzianità di iscrizione al ruolo docenti o all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

In sostanza si chiedeva, quindi, la soppressione della riserva del quarto annuale (seconda alinea sopra indicata) e dell'inserimento nel ruolo di anzianità della magistratura ordinaria.

Ed infatti, la richiesta era argomentata sulla certa deroga costituzionale al principio del pubblico concorso per accedere alla magistratura e sulla infondata conseguenza che ne deriverebbe circa una presunta configurazione, appunto supposta conseguenziale, di un incarico aggiuntivo

per i magistrati insigniti rispetto al ruolo ordinario ex concorso della magistratura.

Il salto logico e l'arbitrarietà di siffatta conseguenza è di tale evidenza che si percepisce immediatamente anche senza complesso argomentare.

Questo non esime, però, dal rilevare che l'articolo 106 della Costituzione non adombra in alcun modo la distinzione che si pretende di introdurre che anzi, nella sua diretta e lineare dizione, esclude che il Costituente abbia avuto in animo di prefigurare un incarico (leggi ruolo) aggiuntivo rispetto a quello ordinario.

Nel testo costituzionale si legge, infatti, semplicemente che « possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri » chiaramente sul presupposto che nell'ufficio entrino senza distinzione alcuna perché se una così singolare separazione (una sorta di ghetto dorato) fosse stata voluta sarebbe stata chiaramente espressa proprio perché la deroga al principio dell'accesso per concorso avrebbe imposto al legislatore costituente la salvaguardia espressa del ruolo ordinario nella sua castale integrità.

Invece, non è chi non veda come, ponendo l'eccezione alla regola concorsuale di cui al, primo comma, il costituente non poteva non prospettarsi il problema del ruolo di soprannumerario se lo avesse voluto. Ma è proprio l'eccezione che, in quanto tale, conferma la regola generale, alla quale specificamente deroga novando solo per quanto espressamente dichiarato non soffrendo, per sua natura, di interpretazioni dilatative o di extrapolazioni fuori mura.

Per di più nel dibattito in sede costituente (Crisafulli-Palladin, 1990) non vi è traccia di siffatta problematica il che induce a ritenere che proprio i costituenti davano per scontato e pacifico l'inserimento nel ruolo ordinario in quanto la opposta soluzione negativa non sarebbe stata data per ovvia in considerazione della sua specialità.

Peraltro, la dottrina (per tutti Commentario alla Costituzione, Zanichelli, articolo 104-107, Bonifacio e Giacobbe) così si è espressa: « L'ultimo comma dell'articolo 106 qui considerato – riprendendo una tradizione presente nel nostro sistema ordinainentale, ma scarsamente attuata nella pratica – prevede la nomina, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura di personalità particolarmente qualificate in considerazione della loro posizione professionale, definita in rapporto alla presenza di meriti insigni. Va subito detto, prima di procedere all'esame della norma, che questa non prevede una autonoma categoria di magistrati onorari: essa, infatti, indica uno specifico criterio di assunzione di magistratura, limitativamente ad una delle funzioni che sono esercitate nel sistema ordinamentale vigente. Si tratta, dunque, di magistrati che, se pure svincolati, come si vedrà, dalla rigida applicazione delle norme sulla cosiddetta carriera, entrano a far parte, a tutti gli effetti, dell'ordine giudiziario ».

L'unico precedente storico che il nostro ordinamento conosce è quello, già richiamato, di Lodovico Mortara che fu inserito pacificamente nel ruolo ordinario dell'organico ex concorso tanto da avere funzioni di procuratore generale e poi di primo presidente fino al 1923, anno nel quale fu collocato a riposo d'imperio dal governo fascista tornando al nobile esercizio della libera professione di avvocato. Di guisa che appare anche politicamente aberrante voler forzare la volontà del costituente repubblicano fino al punto di collocarne il dettato in posizione addirittura regressa e antistorica rispetto al precedente assetto costituzionale, certamente meno disposto e meno sensibile alle aperture della società.

Siffatto rilievo risulta ancor più pregnante ove si ponga mente alle considerazioni che emergono dalla dottrina così riassumibili: « la problematica relativa all'inserimento nell'ordine giudiziario di elementi non professionali (il riferimento è evidentemente esteso anche ai giudici onorari) si va riproponendo in connessione con accentuati fenomeni di tendenziale chiusura corporativa dell'ordine giudiziario » (Commentario alla Costituzione, Zanichelli, già citato). Ammonimenti e pericoli che il legislatore non può obliterare ne tentare di evitare.

Si chiedeva ancora la soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che prevede la possibilità per l'insignito magistrato di accedere alle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di Cassazione dopo otto anni dalla nomina.

La questione può essere, ovviamente, proposta, ma sembra solo sul piano di una interpretazione formalistica, anzi estremamente formalistica, della norma costituzionale.

Anche qui si possono porre due domande retoriche: la Costituzione repubblicana può essere interpretata in modo più chiuso e occlusivo del precedente assetto di costituzione ? Il precedente storico di Lodovico Mortara non dice nulla al legislatore attuale che voglia applicare la norma secondo lo spirito della costituzione ?

Contemporaneamente e in aperto collegamento con il problema dell'accesso alle funzioni direttive, si proponeva osservazione per modificare il comma 1 dell'articolo 5 prevedendo il trattamento economico delle funzioni direttive dei magistrati di Cassazione per quelli insigni.

In sostanza, niente funzioni direttive, sì al trattamento economico.

Comunque ad essere conseguenti, non sembra, come dire, elegante negare l'accesso alle funzioni e nel contempo concederne il trattamento economico; si vorrebbe anzi dire che il problema così dichiarato è ruvidamente improponibile perché urta lo spirito del dettato costituzionale e offende chi viene chiamato e accetta l'altissima funzione giudizionale di legittimità per meriti insigni e non per cupidigia di mercede.

L'altra osservazione è relativa al comma 3 dell'articolo 1, affinché eventualmente venga, da un lato, consentito il potere di segnalazione dei designandi anche in capo ad organismi ed istituzioni scientifiche non individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura e, dall'altro canto, sia conferito formalmente il potere di proposta anche al Ministro di grazia e giustizia.

Il primo profilo dell'osservazione sarebbe recepibile ove fosse possibile indicare specificamente e legislativamente di quali organismi e istituzioni scientifiche si tratti.

In verità l'osservazione non sembra agevolmente decifrabile perché il sistema dell'articolo 1 scandisce queste fasi:

al comma 1 sono posti limiti quantitativi nelle chiamate per meriti insigni;

al comma 2 è conferito il potere di nomina Presidente della Repubblica, previa designazione del Consiglio superiore della magistratura;

al comma 3 è conferito al Consiglio Superiore della Magistratura il potere di designare i nominandi scegliendoli tra i candidati segnalati, con la modalità predeterminata dal Consiglio stesso, dagli organismi universitari e forensi individuati dal medesimo Consiglio superiore della magistratura.

L'osservazione tenderebbe, quindi, ad incidere solo sulla possibilità di conferire a organismi e istituzioni scientifiche (non individuate dal Consiglio superiore della magistratura) il potere di segnalare candidati alla designazione. Non si vede come possa essere tradotta in termini operativi siffatta osservazione se non lasciandola nella sua nebulosa indicazione e che aprirebbe una corsa alla segnalazione da parte di organismi e istituzioni sul cui valore e portata sorgerebbero prevedibilmente accuse e polemiche valutazioni di segno diversificato se non opposto. A meno che non si voglia specificamente suggerire l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Quanto all'eventualità di consentire formalmente al Ministro di grazia e giustizia il potere di proposta si suppone che se ne voleva intendere l'autonomia e concorrenzialità rispetto a quello del Consiglio superiore della magistratura poiché, in caso diverso, si avrebbe una inammissibile subalternità del Ministro. In ogni ipotesi la cennata soluzione realizza, a modo di vedere del relatore, una possibile e inammissibile intercettazione politica dell'istituto, questa sì lesiva della Carta costituzionale e del prestigio dello stesso insignendo.

È necessario conclusivamente aggiungere che nella seduta del 26 maggio 1998 la II Commissione confermava il testo già approvato nella seduta del 26 marzo 1998.

Ennio PARRELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3467, recante nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione;

considerato che l'attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione dopo cinquanta anni dall'approvazione della Carta costituzionale e in concomitanza con l'esame parlamentare del progetto di legge costituzionale di riforma della seconda parte della Costituzione non può avere altro significato che quello di favorire un ampliamento del ruolo dei magistrati di Cassazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e sia modificato il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di prevedere, in luogo della collocazione dei consiglieri di Cassazione nominati ai sensi dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione nel ruolo di anzianità della magistratura, l'istituzione di un ruolo distinto per i consiglieri di Cassazione nominati, considerato che l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione contiene una deroga eccezionale al principio del pubblico concorso che configura l'ufficio di consigliere di Cassazione nei termini di un incarico aggiuntivo rispetto all'ordinario ruolo *ex* concorso della magistratura;

sia soppresso il comma 3 dell'articolo 3, considerato che l'attribuzione di funzioni direttive ai magistrati nominati – anche in presenza della disposizione dii cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, secondo cui il magistrato nominato può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti – finirebbe per ledere il diritto dei magistrati assunti con concorso di accedere ad incarichi direttivi, in quanto i consiglieri di Cassazione nominati risulterebbero di fatto privilegiati per l'esclusivo accesso alle cariche di Presidente di sezione;

sia modificato il comma 1 dell'articolo 5, nel senso di prevedere che ai consiglieri di Cassazione nominati spetta il trattamento economico dei magistrati di Cassazione idonei alle funzioni direttive, considerato che a ciò non osta l'illegittimità costituzionale della equiparazione agli altri magistrati dei consiglieri di Cassazione nominati sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni direttive;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1 comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire un potere di segnalazione dei designati anche in capo ad organismi ed istituzioni scientifiche non individuate dal Consiglio superiore della magistratura, valutando altresì l'eventualità di conferire formalmente un potere di proposta anche al ministro di grazia e giustizia.

(Parere reso il 15 aprile 1998).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

riesaminato, il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3467, recante nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione;

considerato che il riconoscimento ai consiglieri di Cassazione nominati del trattamento economico dei magistrati di Cassazione idonei alle funzioni direttive non solleva profili di incostituzionalità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 e sia modificato il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di prevedere, in luogo della collocazione dei consiglieri di Cassazione nominati ai sensi dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione nel ruolo distinto per i consiglieri di Cassazione nominati, considerato che l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione contiene una deroga eccezionale al principio del pubblico concorso che configura l'ufficio di consigliere di Cassazione nei termini di un incarico aggiuntivo rispetto all'ordinario ruolo *ex* concorso della magistratura;

sia soppresso il comma 3, dell'articolo 3, considerato che l'attribuzione di funzioni direttive ai magistrati nominati – anche in presenza della disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, secondo cui il magistrato nominato può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti – finirebbe per ledere il diritto dei magistrati assunti con concorso di accedere ad incarichi direttivi, in quanto i consiglieri di Cassazione nominati risulterebbero di fatto privilegiati per l'esclusivo accesso alle cariche di Presidente di sezione;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire un potere di segnalazione dei designandi anche

in capo di organismi ed istituzioni scientifiche non individuate dal Consiglio superiore della magistratura, valutando altresì l'eventualità di conferire formalmente un potere di proposta anche al ministro di grazia e giustizia;

all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che ai consiglieri di Cassazione nominati spetta il trattamento economico dei magistrati di Cassazione idonei alle funzioni direttive, considerato che a ciò non osta l'illegittimità costituzionale della equiparazione agli altri magistrati dei consiglieri di Cassazione nominati sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni direttive.

(Parere reso il 19 maggio 1998).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo come modificato dalla Commissione di merito, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, nel testo di precisare che l'acquisizione da parte del nominato dello stato giuridico dei magistrati ordininari, come disciplinata dal medesimo comma 2, deve avvenire senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

valuti, altresì, la Commissione di merito, l'opportunità di modificare l'articolo 5 nel senso di precisare che il riconoscimento della maggiore anzianità previsto ai commi 1 e 2, non debba comportare oneri aggiuntivi privi di adeguata giustificazione.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

ritenuta opportuna la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3467

—

ART. 1.

(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione).

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonchè una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei no-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione).

Identico.

minandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

ART. 2.

(Requisiti per la nomina ***ed elementi di specifica rilevanza****).*

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale,

ART. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) **l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;**

b) **l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;**

c) **il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni.**

4. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 3.

(Collocazione nel ruolo e stato giuridico).

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Soppresso.

Soppresso.

3. *Identico.*

ART. 3.

(Collocazione nel ruolo e stato giuridico).

Identico.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

ART. 4.

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni).

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

ART. 5.

(Trattamento economico).

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

ART. 4.

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni).

Identico.

ART. 5.

(Trattamento economico).

Identico.

ART. 6.	ART. 6.
(Trattamento previdenziale).	*(Trattamento previdenziale).*
1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.	*Identico.*
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.	

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 859, d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri

ART. 1.

1. I magistrati sono nominati per concorso secondo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, oppure per meriti insigni, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

1. Il Consiglio superiore della magistratura chiama all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati iscritti nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori, che abbiano svolto almeno quindici anni di esercizio professionale.

2. I componenti laici della magistratura, nominati ai sensi del comma 1, sono collocati in soprannumero rispetto al ruolo ordinario, in apposito ruolo diverso da quello dei magistrati ordinari ed il loro numero non può essere superiore al 20 per cento dell'organico tabellare dei consiglieri di Cassazione.

ART. 3.

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura, esaminate le carenze nel ruolo speciale dei componenti laici, invita il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio nazionale universitario ad indicare i nomi degli avvocati che hanno manifestato la disponibilità ad accettare la nomina e che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

2. I nomi indicati ai sensi del comma 1 non devono superare del 50 per cento i posti disponibili.

3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina entro sessanta giorni dalla comunicazione dei nominativi da parte del Consiglio nazionale forense.

ART. 4.

1. Possono essere nominati consiglieri di Cassazione gli avvocati che:

a) non abbiano superato i sessanta anni di età al momento della loro designazione;

b) abbiano esercitato la professione forense, con ininterrotta iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori, per almeno quindici anni, con prestigio, con specchiata condotta morale e professionale, con riconosciuta competenza e preparazione professionale.

2. I requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 devono essere indicati nei pareri riservatamente inviati al Consiglio nazionale forense dal consiglio dell'ordine al quale il candidato è iscritto, ed al Consiglio superiore della magistratura dal consiglio giudiziario della magistratura competente per territorio.

3. Possono essere altresì nominati consiglieri di Cassazione i professori universitari ordinari in materie giuridiche che:

a) non abbiano superato i sessanta anni di età al momento della designazione;

b) abbiano conseguito il titolo di professore ordinario da non meno di cinque anni a decorrere dalla data della designazione;

c) siano autori di apprezzati studi e pubblicazioni in materie giuridiche;

d) siano cittadini italiani.

ART. 5.

1. I consiglieri di Cassazione nominati ai sensi della presente legge:

a) non possono assumere le funzioni di primo presidente o di procuratore generale della Corte di cassazione;

b) non possono partecipare all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura né possono far parte del Consiglio medesimo;

c) hanno diritto al trattamento economico relativo al grado ed alle funzioni esercitate;

d) non possono esercitare le funzioni giudiziarie nella circoscrizione nella quale ha competenza l'ordine nel quale erano iscritti al momento della chiamata o nella quale erano iscritti nei cinque anni precedenti la nomina;

e) devono osservare le norme dell'ordinamento giudiziario e sono sottoposti alle regole ed alle procedure disciplinari previste per i magistrati.

ART. 6.

1. Ai fini previdenziali per i consiglieri nominati tra i professori universitari ordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, si opera la ricongiunzione dei periodi assicurati, e, se hanno svolto le funzioni giudiziarie per almeno cinque anni, viene ad essi attribuito il trattamento pensionistico più favorevole.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare il trattamento previdenziale dei consiglieri di Cassazione nominati tra gli avvocati, ai sensi della presente legge, equiparando il trattamento previdenziale a quello vigente per i magistrati ordinari.

N. 1209, d'iniziativa dei deputati Folena ed altri

ART. 1.

1. I professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano quindici anni di servizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori possono essere chiamati all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale o del Consiglio nazionale forense, a seconda della estrazione dei designandi.

ART. 2.

1. Le designazioni vengono proposte annualmente e non possono superare un dodicesimo dei posti vacanti dell'organico della Corte di cassazione.

2. I componenti laici ammessi all'ufficio di consigliere di Cassazione non possono superare complessivamente il quinto dell'organico dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità.

ART. 3.

1. I componenti laici possono esercitare solo le funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione e non sono eleggibili al Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai componenti laici spetta il trattamento economico dei magistrati di Cassazione idonei alle funzioni direttive.

3. L'incarico ha durata di nove anni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-33467 ed abb.-A
Lire 1000